

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6122 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - **Modifica dell'art. 26 co. 1 del "Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture alla nautica da diporto in Campania".**

*omissis*

Premesso che:

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 L. 59/97, 1 D.Lgs. 442/97, 1-3 e 6 D.Lgs. 422/97, 5 L. 84/94, 104 e 105 D.Lgs. 112/98, 9 L.88/01 la competenza per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto spetta alle Regioni;

- la Regione Campania con L.R. 3 del 28 marzo 2002 ha disciplinato il trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità ivi compresi le reti, gli impianti ed i servizi marittimi riferiti ai porti di rilievo regionale e interregionale.

Considerato che:

- le Linee programmatiche per lo sviluppo del Sistema integrato della Portualità turistica in Campania sono state approvate con delibere della Giunta Regionale n. 5490 del 15 novembre 2002 e n. 4463 dell'8/10/2002;

- con delibere n. 5489 del 15 novembre 2002. e n. 4464 dell'8/10/2002 è stato approvato il Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania.

Rilevato che:

- la normativa regionale contenuta nel citato Regolamento all'art. 26. disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative e disposizioni transitorie.

Ritenuto opportuno:

- al fine di fornire una corretta chiave di lettura, modificare l'art. 26 co. 1 dell'indicato Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania nella parte attinente i procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali per la realizzazione delle strutture di cui all'art. 2 lett. a) e b) del Regolamento in corso alla data della sua entrata in vigore;

- specificare che per i procedimenti volti alla realizzazione di porti e approdi turistici di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) continuano ad applicarsi le disposizioni normative in base alle quali è stato indetto il rispettivo procedimento, salva la facoltà dell'amministrazione regionale, in presenza di ragioni di interesse pubblico, di procedere all'annullamento dell'avviato procedimento e di indirne uno nuovo disciplinato dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Visti:

- l'art 2 L. 59/97;

- gli artt. 4 e 5 L. 84/94-3

- gli artt. 1-3 e 6 del D.Lgs. 422/97;

- l'art. 1 del D.Lgs. 442/97;

- gli artt. 104 e 105, del D.Lgs, 112/98;

- l'art 9 L. 88/01;

- la L.R. 3/02;

- l'art. 26 co. 1 del Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania.

a Voti Unanimi

DELIBERA

- di approvare quanto indicato in premessa che qui si ha per trascritto;

- di sostituire l'art. 26 co. 1 del Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania approvato con delibere della Giunta Regionale n. 4464 dell'8/10/2002 e n. 5489 del 15 novembre 2002 nel testo che segue:

“1. Per i procedimenti volti alla realizzazione di porti e approdi turistici di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) continuano ad applicarsi le disposizioni normative in base alla quali è stato indetto il rispettivo procedimento, salva la facoltà dell’amministrazione regionale, in presenza di ragioni di interesse pubblico, di procedere all’annullamento dell’avviato procedimento e di indirne uno nuovo disciplinato dalle disposizioni di cui al presente regolamento”;

- di trasmettere il presente deliberato all’Area Generale di Coordinamento del Gabinetto della Presidenza all’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, All’Area Generale di Coordinamento Segreteria della Giunta Regionale per gli atti di rispettiva competenza;

- di provvedere alla pubblicazione della presente modifica regolamentare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla pagina WEB (Internet).

Il Segretario  
Nuzzolo

Il Presidente  
Bassolino